

FNAPE **NOTA DI SINTESI**

PREMESSA

Le parti, facendo seguito all'Accordo del 9 maggio 2023 in materia di FNAPE, hanno convenuto, in particolare che, nella fase di primo avvio, l'aliquota per i costi di gestione dell'Ente FNAPE è fissata nello **0,20%** del flusso contributivo e che ogni disposizione relativa all'Ente stesso dovrà essere preventivamente concordata da tutte le parti sociali istitutive del Fondo, pena nullità delle stesse.

È stato, inoltre, previsto che **all'atto della costituzione dell'Ente FNAPE:**

- tutte le somme, ancorché investite a qualsiasi titolo, al netto di quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'accordo (riduzione del 10% delle aliquote regionali e meccanismo di restituzione delle eccedenze alle Casse Edili/Edilcasse), presenti nei conti dedicati della CNCE, saranno trasferite all'Ente FNAPE, che pertanto subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici ancora in atto;
- la somma pari a **30 milioni di euro**, che la CNCE dovrà accantonare **dal 1° ottobre 2023** a titolo di **Fondo di riserva** dell'Ente FNAPE, sarà trasferita dalla CNCE all'Ente FNAPE;
- la CNCE distaccherà il personale necessario per la gestione del Fondo. A tal fine, sarà siglata apposita convenzione tra CNCE e Ente FNAPE.

Con riferimento alla governance dell'Ente le parti hanno condiviso di adottare un sistema di rotazione della Presidenza in attuazione dell'accordo delle associazioni datoriali. Al riguardo, si segnala che sul punto non è stata trovata condivisione da parte della FILCA-CISL.

Le parti hanno, inoltre, convenuto di adottare le seguenti previsioni:

1. Riduzione del 10% aliquote regionali dal 1.10.2023

Prevista la riduzione del **10%** delle singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FANPE, dal **1° ottobre 2023**.

A tal fine è stata predisposta una tabella, che forma parte integrante dell'accordo, nella quale sono indicate le nuove aliquote (Allegato n. 2).

2. Meccanismo di restituzione dell'eccedenza alle Casse Edili/Edilcasse

Previsto, dal 1° ottobre 2023, un meccanismo di restituzione della contribuzione eccedente per le Casse Edili/Edilcasse che, negli anni di erogazione 2016-2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia). In tale ipotesi, sarà restituita una quota pari al 30%

Direzione Relazioni Industriali

dell'importo eccedente il valore "soglia". A tal fine è stata predisposta una tabella, che forma parte integrante dell'accordo, che riporta gli importi da ristornare (Allegato n. 1).

Pertanto, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE sulla base delle aliquote regionali, la suddetta Cassa Edile/Edilcassa dovrà trattenere dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell'anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento della somma complessiva, imputando dette somme a riserva Ape.

Le parti hanno precisato che tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti. In ogni caso, la riduzione dell'aliquota riconosciuta alle imprese attraverso l'utilizzo delle suddette risorse non potrà, comunque, comportare l'azzeramento dell'aliquota stessa.

3. e 4. Completamento percorso di adesione al FNAPE

Stabilito che il completamento del percorso di adesione al FNAPE delle Casse Edili/Edilcasse dovrà essere attuato *inderogabilmente entro 12 mesi dalla costituzione dell'Ente.*

Previsto che, per le Casse Edili/Edilcasse che aderiranno dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'erogazione APE riferita al primo anno edile, il Fondo/Ente FNAPE non interverrà per la copertura dell'eventuale fabbisogno (se superiore alla contribuzione versata), salvo il caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa non abbia riserve Ape territoriali riscontrabili dal bilancio certificato.

VERBALI DI ACCORDO 21.09.2023 SU FONDO PREPENSIONAMENTI

1) IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO PREPENSIONAMENTO (in vigore dal 1° ottobre 2023)

In virtù della favorevole congiuntura economica che ha caratterizzato il settore edile negli ultimi anni, la richiesta di prestazioni di prepensionamento da parte degli operai, sia ai Fondi territoriali afferenti alle singole Casse Edili/Edilcasse che al Fondo nazionale istituito presso la CNCE, è risultata numericamente limitata.

Di conseguenza, le Parti Sociali hanno concordato di impiegare le risorse disponibili sia per individuare nuovi canali di intervento per favorire l'uscita dal mondo del lavoro degli operai edili più anziani e fragili, sia per promuovere l'adesione volontaria degli operai edili ai Fondi di previdenza complementare contrattuali (rispettivamente il Fondo pensione PREVEDI e la previdenza cooperativa).

In primo luogo, le Parti hanno convenuto che le risorse accumulate presso il Fondo Prepensionamento territoriale di ciascuna Cassa Edile/Edilcassa (intendendosi per tali quelle accantonate fino al 30 settembre 2018, come da CCNL vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, presso la singola Cassa Edile/Edilcassa per l'erogazione delle prestazioni di prepensionamento, **come disciplinate dal Regolamento novellato in pari data dalle parti stesse** (illustrato nel successivo paragrafo 2). Resta fermo che, una volta esaurite le risorse del predetto Fondo territoriale, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo nazionale prepensionamento.

In secondo luogo, le risorse accantonate (alla data del 31 dicembre 2023) presso il citato Fondo nazionale Prepensionamento saranno impiegate come di seguito previsto:

- un importo complessivo pari al 30% è destinato alle richieste di prepensionamento degli operai, **come disciplinate dal citato Regolamento novellato;**
- un importo complessivo pari al 70% è destinato, **per la durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024, all'incremento di un ulteriore 1% della retribuzione mensile lorda** a favore degli operai già aderenti (o che aderiranno) volontariamente con il contributo a proprio carico, qualsiasi sia la percentuale di quest'ultimo, ai citati Fondi di previdenza complementare contrattuali.

Pertanto, per il predetto periodo sperimentale la contribuzione a favore dell'operaio di cui sopra sarà complessivamente pari almeno al 3%.

Le modalità di versamento del suddetto contributo aggiuntivo dell'1% sul montante di ogni singolo operaio avente diritto saranno concordate dalla CNCE con i suddetti Fondi di previdenza complementare, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Direzione Relazioni Industriali

Inoltre, dal 1° gennaio 2024 il contributo dello 0,20% al Fondo nazionale prepensionamento, previsto dai CCNL vigenti, continuerà ad essere destinato all'erogazione di prestazioni di prepensionamento, **come disciplinate dal Regolamento novellato di cui sopra**.

Le somme attualmente accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, derivanti dal contributo dello 0,20% destinato al Fondo nazionale prepensionamento come da CCNL vigenti, dovranno essere trasferite alla CNCE entro e non oltre il 31 dicembre 2023. In proposito, le Parti danno mandato alla CNCE di attivare tutti gli strumenti necessari al recupero delle predette somme.

Infine, sarà istituita dalle Parti Sociali una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo nazionale Prepensionamento, per coinvolgere immediatamente le Parti medesime in caso di rischio di sostenibilità finanziaria, al fine di trovare le adeguate soluzioni (che, in ogni caso, non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese).

2) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO PREPENSIONAMENTO (vigenti in via sperimentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026)

Le Parti Sociali hanno apportato le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento (di cui all'Accordo del 10 settembre 2020), vigenti in via sperimentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026:

- tra le fattispecie di accesso alle prestazioni del Fondo Prepensionamento, sono state **eliminate** quelle relative rispettivamente all'**APE sociale** e alle c.d. **quote** (100, 103);
- è stata **raddoppiata la durata delle prestazioni**, stabilita dall'art. 2 comma 4 del Regolamento, che viene pertanto sostituito come segue:

“Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- *24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;*
- *48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;*
- *36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia”.*

- È stata **introdotta un'ulteriore prestazione**, consistente nell'**integrazione dell'importo NASpi**, da riconoscere al 100% **a partire dall'inizio del c.d. decalage**, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dalla stessa. Di conseguenza, all'art. 4 del Regolamento è stato aggiunto il seguente ulteriore comma:

“La Cassa Edile/Edilcassa erogherà bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all'inizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l'integrazione dell'intero importo Naspi netto in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa edile/Edilcassa dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'Inps nel bimestre di riferimento. L'integrazione dell'importo Naspi resta ferma nella misura massima erogata nel primo mese della prestazione”.

Direzione Relazioni Industriali

Infine, sarà istituita dalle Parti Sociali una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo nazionale Prepensionamento, per coinvolgere immediatamente le Parti medesime in caso di rischio di sostenibilità finanziaria, al fine di trovare le adeguate soluzioni (che, in ogni caso, non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese).

REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE DEL SETTORE - FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI NOTA DI SINTESI

In ottemperanza alle previsioni dei Protocolli formazione e sicurezza” di cui al CCNL Ance-Coop-OO.SS. 3 marzo 2022 e al CCNL Associazioni artigiane - OO.SS. 4 maggio 2022, le parti sociali hanno definito il Regolamento del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, che prevede quanto segue.

1. COSTITUZIONE DEL FONDO

Istituito presso la Cassa edile/Edilcassa territoriale il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo **0,20%** della retribuzione imponibile.

Il fondo è in vigore dal **1° ottobre 2023**, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

2. PRESTAZIONI

A favore dei datori di lavoro sono riconosciute le seguenti prestazioni:

- a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, previo svolgimento, attraverso il sistema bilaterale di settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale incentivo, al quale è destinato il 60% delle risorse del Fondo, è riconosciuto secondo gli importi seguenti in base alla durata del corso di formazione professionalizzante:
 - corso di durata fino a 8 ore: **€ 150**;
 - corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: **€ 350**;
 - corso di durata superiore a 40 ore: **€ 500**.

- b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5.

La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello.

Per le imprese che abbiano fino a tre operai dipendenti, l'incentivo sarà riconosciuto in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello.

Per le imprese con 1 solo operaio in organico l'incentivo sarà riconosciuto solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello.

Laddove previsto nel Ccnl, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.

Tale incentivo, cui è destinato il 30% delle risorse del Fondo, è riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro, secondo le previsioni riportate al successivo punto 3, secondo gli importi seguenti:

€ 40 per ogni operaio di 2° livello in organico;

€ 45 per ogni operaio di 3° livello in organico;

€ 50 per ogni operaio di 4° livello in organico.

c) un "buono formazione" pari ad € 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), di cui fruire esclusivamente nelle ipotesi seguenti:

- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il "buono formazione", prestazione alla quale è destinato il 10% delle risorse del Fondo, deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.

d) Qualora il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, ai sensi delle previsioni del CCNL Artigianato, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta l'incentivo richiamato alla lettera a), per 18 mesi.

Le risorse destinate alle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d), eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.

Le risorse non utilizzate potranno essere destinate dalla contrattazione territoriale di 2° livello o dagli accordi sindacali locali ad incrementare gli importi delle prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'incentivo di cui alla lett. a) - nonché quello di cui alla lett. d) laddove spettante - sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal **1° gennaio 2024** per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai ccnl).

Condizione essenziale per il riconoscimento dell'incentivo è l'effettiva partecipazione del lavoratore al corso formativo, nel rispetto della percentuale di frequenza minima prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

L'incentivo potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:

per imprese fino a 5 operai: 100%;

per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;

per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;

per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.

All'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Le imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle suddette percentuali massime, potranno effettuare un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.

La prestazione di cui alla lett. b) e il "buono formazione" di cui alla lett. c) saranno riconosciuti alle imprese con i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo le procedure riportate al paragrafo 4.

Il "buono formazione" potrà essere riconosciuto al datore di lavoro per un numero di operai da formare non superiore ai limiti percentuali individuati come sopra, e per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Qualora il "buono formazione" sia utilizzato per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo sopra richiamato, l'impresa potrà presentare un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".

Per il riconoscimento di tutte le prestazioni il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse

Direzione Relazioni Industriali

Edili/Edilcasse alle quali risulta iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date.

La verifica della situazione di regolarità delle singole imprese, tramite il sistema BNI, sarà richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa concedente alla CNCE.

Le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore saranno privilegiate nel riconoscimento delle prestazioni.

La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri della tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

4. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui alla lett. a) - nonché di quello di cui alla lett. d, laddove spettante – da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, il datore di lavoro dovrà presentare richiesta, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante.

L'effettiva partecipazione del lavoratore al corso sarà verificata dalla Cassa Edile/Edilcassa direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

L'incentivo di cui alla lett. b) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente, previa richiesta del datore di lavoro da effettuarsi tramite PEC a pena di nullità e previa verifica della Cassa Edile/Edilcassa circa la sussistenza dei requisiti alla data della richiesta presentata dall'impresa.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, la richiesta dovrà riportare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai.

Il "buono formazione" di cui alla lett. c) sarà riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, e verifica dei requisiti da parte della Cassa Edile/Edilcassa direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale.

In ordine alle prestazioni rispettivamente di cui alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c), per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2024.

Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, in base ai criteri riportati nella tabella allegata al Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

Direzione Relazioni Industriali

A seguito della verifica dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, la Cassa Edile/Edilcassa competente provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.

Verificati i requisiti e approvata la richiesta, le Casse Edili/Edilcasse sono tenute ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.

Le parti sociali hanno convenuto di effettuare un periodo di sperimentazione, nel corso del quale le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, e di incontrarsi **entro il 31 dicembre 2024** per esaminare l'andamento delle prestazioni e concordare eventuali determinazioni.
